

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

**FASTWEB S.P.A.**

*Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG*

**“RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE”**

**(Decreto Legislativo 231/2001)**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fastweb S.p.A. in data 3 febbraio 2026

FASTWEB +  **vodafone**

PARTE GENERALE .....	4
DEFINIZIONI.....	4
PREMESSA .....	6
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 - SOGGETTI, FATTISPECIE CRIMINOSE E SANZIONI.....	9
2. ESONERO DI RESPONSABILITA' .....	11
3. LE LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI .....	11
4. IL MODELLO DI FASTWEB.....	13
5. FASTWEB S.P.A.....	14
5.1 La struttura societaria e di business di Fastweb S.p.A e delle società controllate.....	14
6. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO .....	16
6.1. Struttura del Modello .....	16
6.2. La funzione del Modello e i principi ispiratori .....	19
7. I PROCESSI SENSIBILI IN FASTWEB.....	19
7.1 La mappatura delle aree potenzialmente a rischio-reato .....	20
7.2 L'analisi del Sistema di Controllo Interno.....	21
7.3 Il Sistema di Controllo Interno e le modalità di gestione dei rischi .....	22
8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	23
8.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.....	23
8.2. Durata in carica e sostituzione dei membri dell'Organismo di Vigilanza.....	25
8.3. Compiti dell'Organismo di Vigilanza .....	25
8.4. Attività e <i>reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza .....	27
8.5. <i>Reporting</i> nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	28
8.5.1 Whistleblowing .....	29
8.6. Verifiche periodiche .....	30
8.7. Raccolta e conservazione delle informazioni .....	31
9. INTERAZIONE TRA GLI ORGANISMI DI VIGILANZA.....	31
10. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI .....	31
10.1. Comunicazione.....	31
10.2. Formazione.....	32
11.DESTINATARI E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	33
12. PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO .....	33
13. SISTEMA DISCIPLINARE .....	34
14. II SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE .....	34
15. RAPPORTI TRA SOCIETA' DEL GRUPPO .....	35

16. NORME E STANDARD DI COMPORTAMENTO NELLE RELAZIONI CON DIPENDENTI E CON STAKEHOLDER ESTERNI .....	35
---	----



## PARTE GENERALE

### DEFINIZIONI

- **“Antitrust Compliance Policy”**: documento che descrive le misure adottate da Fastweb per prevenire i rischi derivanti da violazioni della disciplina a tutela della concorrenza e del consumatore;
- **“Attività Sensibili”**: attività di Fastweb nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;
- **“CCNL”**: Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro attualmente in vigore ed applicati da Fastweb S.p.A.;
- **“Codice Etico”** il documento adottato da Fastweb S.p.A. nella sua prima versione il 27 agosto 2004 e successivamente aggiornato;
- **“Consulenti”**: coloro che agiscono in nome e/o per conto di Fastweb sulla base di incarichi di consulenza;
- **“D.Lgs. 231/2001”** o **“Decreto”**: il Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche;
- **“Data Protection Officer”** o **“DPO”**: Responsabile della gestione del trattamento di dati personali e della loro protezione all'interno dell'azienda, figura introdotta dal GDPR (General Data Protection Regulation);
- **“Destinatari”**: i componenti degli Organi sociali, coloro che svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, i dirigenti, i dipendenti della Società ed in generale quanti si trovino ad operare sotto la direzione e/o vigilanza delle persone suindicate;
- **“Fastweb”** o **“Società”**: Fastweb S.p.A.;
- **“Linee Guida Anticorruzione”**: documento che descrive le misure anticorruzione implementate ed adottate da Fastweb;

- **“Linee Guida di Confindustria”**: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- **“Modello”**: il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Fastweb sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001;
- **“OLO”**: Other Licensed Operators;
- **“Organismo di Vigilanza” o “OdV”**: organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- **“P.A.”**: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- **“Partner” o “Partner Commerciali”**: controparti contrattuali di Fastweb, quali ad es. fornitori, subfornitori, appaltatori, subappaltatori, agenti, agenzie, *dealer*, *rivenditori*, comparatori, Centri Media, System Integrator e consulenti o collaboratori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisto e cessione di beni e servizi, associazione temporanea d’impresa - ATI, *joint venture*, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con il personale aziendale nell’ambito dei Processi Sensibili;
- **“Procedure”**: procedure applicate nell’ambito delle attività sensibili per la realizzazione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- **“Reati”**: i reati per i quali si applica la responsabilità a carico degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001;
- **“Report sostenibilità”**: documento di rendicontazione con cui Fastweb informa gli stakeholder degli impatti sociali ed ambientali della propria attività;
- **“Società controllate”**: società direttamente poste sotto il controllo di Fastweb S.p.A.

## PREMESSA

Fastweb S.p.A., con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa delle società per taluni reati, introdotta con D.lgs. 231/2001, ha inteso procedere all'adeguamento alle nuove normative del proprio Modello di organizzazione, di gestione e di controllo.

Il presente Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fastweb – nella sua prima versione il 1° dicembre 2004 – e successivamente più volte aggiornato alla luce delle modifiche introdotte nel D.lgs. 231/2001, nonché sulla base di quanto raccomandato dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Essendo Fastweb membro di Confindustria, nella predisposizione del presente Modello si è ispirata alle Linee Guida da quest'ultima emanate il 7 marzo 2002, aggiornate prima il 23 luglio 2014 e da ultimo il 25 giugno 2021 ed approvate dal Ministero della Giustizia.

In ogni caso, eventuali difformità che si dovessero riscontrare rispetto al contenuto delle Linee Guida non inficerebbero di per sé la validità del Modello in quanto quest'ultimo deve essere adattato alla specifica realtà di Fastweb e quindi ben può discostarsi dalle Linee Guida – che per loro natura hanno carattere generale – per specifiche esigenze di tutela e prevenzione.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello, sono coerenti con quelle del Codice Etico, pur avendo il presente Modello finalità specifiche di ottemperanza al D.Lgs. 231/2001.

Il Modello di Fastweb è composto da:

- a) la presente **Parte Generale**;
- b) le **regole di comportamento e le procedure organizzative** già in vigore all'interno di Fastweb e che siano attinenti ai fini del controllo di comportamenti, fatti o atti rilevanti a norma del Decreto, tra i quali:
  - o Statuto sociale;
  - o Sistema di deleghe interne (poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione e poteri delegati in materia di uso della firma);

- Codice Etico;
- Le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa di Fastweb, ed il sistema di controllo della gestione;
- Le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting di Fastweb;
- Le regole di comunicazione al personale e la formazione dello stesso;
- Contratto Collettivo Nazionale Lavoro delle imprese esercenti servizi di telecomunicazioni e relativo sistema disciplinare;
- Circolari interne, procedure, regolamenti organizzativi, attività di valutazione dei rischi e discipline attuative in materia antinfortunistica, ambientale, anticorruzione e in materia di sicurezza informatica organizzate nel Sistema di Gestione Integrato finalizzato al controllo e al miglioramento dei propri processi seguendo le best practice dettate dagli standard internazionali ISO di riferimento per quanto riguarda la protezione dei dati e delle informazioni, le modalità di erogazione dei servizi, la business continuity, la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la prevenzione della corruzione;
- Direttiva Internal Control and Risk Management System di Fastweb approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- Regolamento Organizzativo e Direttiva CEO adottati il 1° maggio 2025 dal Consiglio di Amministrazione di Fastweb S.p.A. con l'obiettivo di regolare i poteri e le attività degli organi sociali e integrati con il "Business and Accountability Regulation" (BAR), finalizzato a delineare in modo sistematico la struttura per l'esercizio dei poteri conferiti e a individuare le materie e le operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- Policy Sanzioni Internazionali e Controlli sul commercio e le diverse procedure operative introdotte con l'obiettivo di regolare gli scambi internazionali e prevenire la violazione delle misure restrittive oggettive e soggettive adottate da Unione Europea, Nazioni Unite, Regno Unito, USA e Svizzera ed evitare di incorrere nell'applicazione delle relative sanzioni.

Le regole di comportamento e le procedure sopraelencate, pur non essendo state emanate esplicitamente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, hanno tra i loro precipui fini il controllo della regolarità, diligenza e legalità dei Destinatari e, pertanto, contribuiscono ad assicurare la prevenzione dei Reati.

Inoltre, Fastweb ha adottato la “Direttiva Anticorruzione”, elaborata considerando la struttura ed i contenuti di analogo documento in vigore all’interno del Gruppo Swisscom, nonché il contesto operativo, normativo e di business di Fastweb.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente documento, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

c) le **Parti Speciali**, concernenti le specifiche categorie di reato rilevanti per Fastweb e la relativa disciplina applicabile.

Ad integrazione del Modello, del Codice Etico e delle altre regole aziendali Fastweb ha deciso di rendere ancor più evidente ed efficace il proprio impegno nella lotta ad ogni comportamento illecito ed in particolare dei fatti di corruzione, adottando le Linee Guida Anticorruzione. Nell’anno 2022 Fastweb ha adottato un Sistema di Gestione Anticorruzione conforme ai requisiti stabiliti dalla norma ISO 37001 ed ha ottenuto la certificazione allo standard internazionale riconosciuto come “Best Practice” per la prevenzione alla corruzione.

Fastweb ha sviluppato ed implementato il Programma di Compliance Antitrust in linea con il principio di concorrenza leale affermato nel Codice Etico.

Fastweb, ispirata alla mission di migliorare sempre di più i suoi processi interni a favore di una business culture basata sui principi di trasparenza e di sviluppo responsabile, comunica i risultati dei propri impegni pubblicando annualmente il Report di sostenibilità.



## **1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 - SOGGETTI, FATTISPECIE CRIMINOSE E SANZIONI**

### **1.1 Responsabilità diretta della società per illeciti penali**

La responsabilità amministrativa da reato delle società, e degli enti in genere, è stata introdotta dal D.Lgs. 231/2001, che tratta della “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, e discende da alcuni reati commessi, nell’interesse o a vantaggio degli enti citati, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità della società è diretta ed autonoma da quella propria della persona fisica che ha commesso il reato.

### **1.2 I reati**

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l’ente sono espressamente indicati nel Decreto ed in successivi provvedimenti normativi che ne hanno esteso il campo di applicazione sono ad oggi:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001);
- reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001);
- reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001);
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001);
- abusi di mercato (art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001);

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies.1 del D.Lgs. 231/2001);
- reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea (art. 25 octies.2 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001);
- reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001);
- razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del D.Lgs. 231/2001);
- reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001);
- contrabbando (art. 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies del D.Lgs. 231/2001);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro gli animali (art. 25 undevicies del D.Lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (L. 146/2006).

Lo stesso Decreto, infine, ha introdotto una specifica fattispecie penale, rubricata "Inosservanza delle sanzioni interdittive" (art. 23), anch'essa presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Per una spiegazione sintetica delle singole fattispecie si rimanda all'Allegato n. 1.

## 2. ESONERO DI RESPONSABILITA'

Il Decreto (artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/2001) prevede che l'ente sia esonerato da responsabilità ove dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati considerati, ferma restando la responsabilità personale di chi il reato ha commesso.

L'adozione dei modelli non è obbligatoria, ma costituisce presupposto necessario perché possa venire riconosciuto l'esonero della società da responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Adottando il Modello, la Società ha istituito un organismo di vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e osservanza del Modello stesso nonché di curarne l'aggiornamento.

## 3. LE LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI

La prima Associazione di categoria che ha redatto un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che nel marzo del 2002 ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e da ultimo aggiornate il 25 giugno 2021 (di seguito, anche "Linee Guida")<sup>1</sup>.

Le Linee Guida di Confindustria costituiscono, quindi, un punto di partenza per la corretta costruzione di un Modello. Secondo dette Linee Guida, i passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- **inventariazione degli ambiti aziendali di attività**, attraverso l'individuazione delle aree potenzialmente interessate al rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia astrattamente possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. "mappa delle aree aziendali a rischio");

---

<sup>1</sup>Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 4 dicembre 2003, con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 28 giugno 2004 e la "Nota del Ministero della Giustizia" del 2 aprile 2008, per quelle 23 luglio 2014 cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 21 luglio 2014 e per l'ultima versione del 25 giugno 2021 cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 8 giugno 2021).

- **analisi dei rischi potenziali** e delle possibili modalità attuative dei reati, attraverso la c.d. “mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti”;
- **valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controllo interno**, al fine di prevenire la commissione dei reati ex D.Lgs. 231/2001, attraverso la descrizione documentata dei controlli preventivi attivati, con dettaglio delle singole componenti del sistema, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari.

Le componenti (cd. “*protocolli*”) più rilevanti di un sistema di controllo preventivo individuate da Confindustria con riferimento ai reati dolosi sono:

- Codice Etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistema di controllo di gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Con riferimento ai reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed alcune fattispecie di reati ambientali), le componenti più rilevanti di un sistema di controllo preventivo individuate da Confindustria sono:

- Codice Etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati;
- struttura organizzativa;
- formazione e addestramento;
- comunicazione e coinvolgimento;
- gestione operativa;
- sistema di monitoraggio della sicurezza.

Le componenti del sistema di controllo devono integrarsi organicamente in un’architettura che rispetti alcuni principi fondamentali:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione/transazione/azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni, in ragione del quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può essere destinatario di poteri illimitati, attraverso la chiara definizione e diffusione dei poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative assegnate;

- documentazione dei controlli, anche di supervisione.

Il sistema di controllo deve altresì prevedere l'adozione di principi etici rilevanti relativamente alle fattispecie di reato contemplate dal Decreto, che possono essere documentati in un Codice Etico o comportamentale.

Un adeguato sistema sanzionatorio deve essere definito in relazione alla violazione dei principi etico-comportamentali e più in generale dei protocolli definiti dall'azienda.

Le suddette Linee Guida sono state oggetto di successivi aggiornamenti, la cui esigenza è stata determinata dalla necessità di adeguamento alle modifiche legislative che hanno nel tempo introdotto nel *corpus* del Decreto nuovi reati presupposto.

#### 4. IL MODELLO DI FASTWEB

Fastweb, in coerenza con i principi etici e di *governance* ai quali ha orientato le proprie regole di comportamento, ha promosso l'Integrated Risk Assurance Approach per garantire una omogenea applicazione degli obblighi normativi conseguenti e ha ritenuto necessario dotarsi di un proprio Compliance Management System, che tiene in considerazione, fra gli altri, i seguenti fattori interni ed esterni:

- il modello di business, compresi strategia, natura, dimensione e grado di complessità e sostenibilità delle attività generali e operative dell'organizzazione;
- la natura e l'ambito delle relazioni di business con terze parti;
- il contesto legale e regolamentare, nazionale ed europeo;
- la situazione economica e il contesto sociale, culturale e ambientale;
- le strutture, politiche, processi, procedure e risorse interne, comprese le tecnologie;
- la propria cultura della Compliance.

Fastweb ha ritenuto doveroso adottare il presente Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione sopra menzionata al paragrafo "Premessa" (in conformità al disposto dell'art. 6 comma I, lettera a) del D.Lgs 231 del 2001) e ha istituito l'Organismo di Vigilanza.

Il Modello è stato sottoposto a periodiche attività di aggiornamento, condotte in considerazione di cambiamenti organizzativi interni, dell'evoluzione della normativa in



tema di responsabilità degli enti, nonché dell'attività di monitoraggio e controllo svolta dall'OdV.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non soltanto costituisce il requisito perché la Società possa beneficiare dell'esenzione da responsabilità, ma si pone anche come integrazione delle regole di *corporate governance*, fortemente volute dal vertice della Società.

Il Modello è suscettibile di modifiche, aggiornamenti ed integrazioni secondo le medesime formalità con cui è stato approvato.

Il Collegio Sindacale di Fastweb ha preso atto del Modello e collabora alla sua implementazione nell'ambito dei compiti ad esso assegnati dalla Legge, in coerenza con quanto stabilito nel Modello stesso.

## 5. FASTWEB S.P.A.

### 5.1 La struttura societaria e di business di Fastweb S.p.A e delle società controllate

Fastweb S.p.A., direttamente e interamente controllata da Swisscom (Schweiz) AG, ha adottato un modello di Corporate Governance tradizionale, che prevede:

- (1) **Assemblea dei Soci** a cui spetta la nomina dell'organo amministrativo, del collegio sindacale e (con il parere del collegio sindacale) – il soggetto investito della revisione contabile (società di revisione), nonché l'approvazione del bilancio e le ulteriori funzioni previste dalla legge. I bilanci della Società sono soggetti a revisione legale;
- (2) **Consiglio di Amministrazione (CdA)** cui sono attribuite le competenze gestorie, nonché la costante verifica del corretto andamento aziendale. La gestione ordinaria del *business* è affidata all'Amministratore Delegato;
- (3) **Collegio Sindacale** cui la legge assegna le funzioni di controllo interno, composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

La **struttura di governance**, la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi di gestione e di controllo sono descritti nel Regolamento Organizzativo e Direttiva CEO adottati dal Consiglio di amministrazione di Fastweb.

Quale società benefit Fastweb persegue oltre agli obiettivi di *business* tradizionali l'impegno verso il beneficio comune (ex Legge n. 208/2015): è stato nominato un Comitato di Impatto tra i cui compiti articolati tra i quali in particolare quello di identificare gli obiettivi di Beneficio Comune, tra i cui compiti rientra l'identificazione degli obiettivi di Beneficio Comune. Inoltre Fastweb, parte del Gruppo Swisscom, ha definito in linea con la strategia ESG del gruppo, l'ambizioso obiettivo di diventare Net Zero Carbon entro il 2035.

A partire dal 1° gennaio 2026 Fastweb S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A., a seguito della fusione per incorporazione deliberata dalle rispettive assemblee degli azionisti, sono diventate un'unica realtà societaria sotto la denominazione di Fastweb S.p.A.

Con oltre 20 milioni di linee mobili e 5,8 milioni di linee fisse Fastweb è il principale operatore infrastrutturato sul mercato delle telecomunicazioni in Italia con più di 20.000 siti radiomobili che coprono l'87% della popolazione italiana in 5G e una rete fissa proprietaria di oltre 74.000 km in grado di assicurare una copertura capillare di cui il 54% in FTTH (Fiber To The Home, cioè con allacciamento delle utenze tramite fibra ottica lungo l'intero percorso che va dal backbone fino al router installato presso il cliente).

Grazie alla combinazione degli asset di Fastweb nella connettività fissa e di Vodafone Italia S.p.A. nel mobile, Fastweb offre servizi convergenti innovativi che oltre alla connettività ed alla fonia comprende altri servizi a valore aggiunto tra i quali l'AI, il Cloud, la cybersicurezza, housing, IoT e 5G Mobile Private Network (MPN) per le famiglie, le imprese e le Pubbliche Amministrazioni.

Facendo leva su una visione strategica che punta a creare valore grazie alla centralità degli investimenti nelle infrastrutture fisse in fibra ottica e mobili con le reti 5G, all'innovazione tecnologica continua attraverso lo sviluppo dell'AI, del Cloud e delle applicazioni per la Cyber Security e sulla migliore qualità del servizio e customer experience, Fastweb si posiziona come punto di riferimento per la transizione digitale dei clienti in ogni segmento di mercato.

**La struttura organizzativa** della Società si articola per linee di *business* differenziate sulla base della tipologia di clientela di riferimento, ovvero: B2C Commercial, B2B e Wholesale

(OLO), che possono contare sulle attività tecnico-specialistiche di Technology&Security e IT.

Attraverso “STEP FuturAbility District” presso l’headquarter Nexxt di Milano Fastweb gestisce uno spazio polifunzionale che ha l’obiettivo di connettere la comunità al concetto di futuro, offrendo numerose opportunità di approfondimento delle conoscenze sui mondi possibili abilitati dalle nuove tecnologie e promuove eventi a carattere scientifico-culturale, gestiti da Fastweb Digital Accademy-Team Sustainability.

Le società partecipate da Fastweb S.p.A. al 1° gennaio 2026 sono:

- **7Layers S.r.l.**, di cui Fastweb S.p.A. detiene il 100% del capitale sociale, società *leader* nei servizi di Cyber Security. 7Layers S.r.l. ha adottato un modello di Corporate Governance tradizionale, composto da un Consiglio di Amministrazione e da un Sindaco Unico. La Società ha adottato un proprio Codice Etico ed un proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.
- **VND S.p.A.**, di cui Fastweb S.p.A. detiene il 100% del capitale sociale, società che svolge la propria attività nel settore delle telecomunicazioni dove opera in qualità di distributore di prodotti e servizi per la telefonia. L’attività si rivolge alla telefonia mobile e fissa, servizi energy nell’ambito del mercato italiano. Tale società ha adottato un proprio modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- **Vodafone Gestioni S.p.A.**, controllata al 100% da Fastweb S.p.A., gestisce prevalentemente contratti di lease e sublease di immobili commerciali ed ha adottato un proprio modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

## 6. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

### 6.1. Struttura del Modello

Il Modello intende uniformare il sistema aziendale di prevenzione e gestione dei rischi alle disposizioni e allo spirito del D.Lgs. 231/2001.

La redazione del Modello è stata condotta sulla base degli aggiornamenti apportati al Decreto, dei principali casi giudiziari accertati ed opinioni dottrinali, delle best-practice

adottate dalle principali società nonché sulle normative anche volontarie che indicano principi guida e standard di controllo per un sistema di organizzazione interno.

Fastweb ha pertanto implementato e mantiene attivo un sistema di gestione integrato per la qualità, la sicurezza dei dati, la continuità operativa, l'intelligenza artificiale, la gestione servizi ICT, la sicurezza nei luoghi di lavoro, l'ambiente, l'energia, la responsabilità sociale, la prevenzione della corruzione e la parità di genere secondo i requisiti delle norme UNI EN ISO 9001, ISO/IEC 27001 (comprensiva delle estensioni ISO/IEC 27017 - ISO/IEC 27018 - ISO/IEC 27035), ISO/IEC 42001, ISO/IEC 27701, ISO 22301, ISO/IEC 20000, CSA STAR Level 2, UNI ISO 45001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 14064, UNI CEI EN ISO 50001, SA 8000, UNI ISO 37001e UNI/PdR 125:2022.

Fastweb ha ottenuto la certificazione ISO/IEC 42001, standard internazionale dedicato al Sistema di Gestione dell'Intelligenza Artificiale: il perimetro di tale certificazione include tutte le attività relative al ciclo di vita dell'AI, dalla progettazione allo sviluppo, dalla validazione all'implementazione, dall'addestramento alla messa in produzione e al successivo monitoraggio di sistemi e modelli di intelligenza artificiale, inclusa la realizzazione e l'uso del modello proprietario FastwebMIIA.

Nel 2021 a conferma dell'impegno aziendale nella tutela dei dipendenti e della loro vita lavorativa Fastweb ha ottenuto la Certificazione SA8000 relativa alla gestione della responsabilità sociale ed al rispetto dei principi fondamentali dei diritti umani per i lavoratori.

L'implementazione delle disposizioni del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. è stata promossa attraverso l'adozione di apposite misure di sicurezza e la definizione di procedure, nonché l'istituzione del DPO.

Il Modello è costituito da una "Parte generale" e da quattro "Parti speciali" che descrivono i controlli interni applicati per la riduzione del rischio di commissione dei seguenti reati:

- "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" (articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- "Reati societari" (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001);

- “Reati contro la personalità individuale” (art. 25 *quinquies* e art. 25 *quater*.1 del D.Lgs. 231/2001);
- “Reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro” (art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001);
- “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” (art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001);
- “Reati informatici e trattamento illecito dei dati” (art. 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001);
- “Reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico” (art. 25 *quater* del D.Lgs. 231/2001);
- “Delitti di criminalità organizzata” (art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/2001);
- “Reati transnazionali” (artt. 3 e 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146);
- “Reati contro l’industria ed il commercio” (art. 25 *bis*.1 del D.Lgs. 231/2001);
- “Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, e in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento” (art. 25 *bis* del D.Lgs. 231/2001);
- “Reati in materia di violazione del diritto di autore” (art. 25 *nonies* del D.Lgs. 231/2001);
- “Reati ambientali” (art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001);
- “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (art. 25 *duodecies* del D.Lgs. 231/2001);
- “Reati tributari” (art. 25 *quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001);
- “Reati di contrabbando” (tipologia di reato contemplata dall’art. 25 *sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001);
- “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori” (art. 25 *octies*.1 del D.Lgs. 231/2001);
- reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea (art. 25 *octies*.2 del D.Lgs. 231/2001);
- “Delitti contro il patrimonio culturale” (tipologia di reato prevista dall’art. 25 *septiesdecies* del D.Lgs. 231/2001);
- “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati” (art. 25 *quaterdecies* del D.Lgs. 231/2001).



Per la completa associazione dei rischi-reato rispetto ai processi/attività aziendali si veda l'Allegato 2.

## **6.2. La funzione del Modello e i principi ispiratori**

Lo scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventive ed ex post) che abbia come obiettivo la minimizzazione del rischio di commissione dei Reati.

I principi e le regole contenuti nel Modello intendono far acquisire ai “Soggetti Apicali”, quali a titolo esemplificativo i componenti degli organi sociali, i componenti dell'Executive Committee, organo interno che affianca l'AD nell'esercizio delle attività gestionali della società, i Responsabili di Funzione ed ai “Soggetti Sottoposti o subordinati”, quali a titolo esemplificativo i dipendenti, i Partner a vario titolo che operano in nome e/o per conto e/o nell'interesse di Fastweb, e la cui attività potrebbe degenerare nella commissione di reati, la piena consapevolezza che determinati comportamenti costituiscono illecito penale, la cui commissione è totalmente inaccettabile, fermamente condannata da Fastweb e contraria agli interessi di quest'ultima anche qualora, apparentemente, la stessa potesse trarne vantaggio. A questo va aggiunta l'ulteriore consapevolezza che la commissione del reato comporterà, oltre alle sanzioni previste dalla legge, anche sanzioni disciplinari interne.

Sotto un altro profilo Fastweb, grazie ad un costante monitoraggio dell'attività aziendale ed alla possibilità di attivarsi tempestivamente, si pone in condizione di prevenire la commissione dei Reati e comunque, se del caso, di irrogare agli autori degli stessi le sanzioni che si renderanno opportune. A tal fine sono fondamentali i compiti affidati all'Organismo di Vigilanza, descritti nel presente Modello.

## **7. I PROCESSI SENSIBILI IN FASTWEB**

La mappatura aggiornata delle attività e dei rischi, volta a valutare l'aderenza del Modello alla realtà organizzativa ed operativa della Società, ha portato alla individuazione di Attività Sensibili; tale attività è stata effettuata attraverso lo svolgimento di un processo articolato nelle seguenti fasi:

1. **l'identificazione delle fattispecie di reato** contemplate dal Decreto astrattamente applicabili e rilevanti per Fastweb;
2. **la mappatura delle aree aziendali a rischio**, con indicazione delle relative attività sensibili;
3. **la definizione delle potenziali modalità di realizzazione dei reati** astrattamente applicabili e rilevanti per Fastweb;
4. **l'identificazione**, per ciascuna area a rischio, **dell'adeguatezza dei controlli aziendali esistenti**, comprendente anche l'analisi delle procedure in essere,
5. **l'identificazione dei punti di miglioramento** nel Sistema di Controllo Interno e delle relative azioni correttive da sviluppare (*gap analysis*), nonché la definizione di un piano per la loro risoluzione;
6. **l'adeguamento del Sistema di Controllo Interno** al fine di ridurre ad un livello accettabile i rischi identificati.

### 7.1 La mappatura delle aree potenzialmente a rischio-reato

L'individuazione delle attività a rischio ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione ed il successivo aggiornamento del Modello della Società.

Tale attività è stata effettuata tenendo in considerazione ed analizzando il contesto della Società, sia sotto il profilo della struttura organizzativa sia dell'operatività, per evidenziare in quali aree/settori e secondo quali modalità potrebbero verificarsi eventi pregiudizievoli per i reati contemplati dal Decreto.

In particolare, dall'analisi della struttura organizzativa e dell'operatività della Società è stato possibile:

- a) identificare le **fattispecie di reato** astrattamente applicabili e rilevanti per la società stessa;
- b) effettuare **una ricognizione delle aree aziendali a rischio** nell'ambito delle quali potrebbero essere astrattamente commessi (o tentati), autonomamente o in concorso con terzi, i reati previsti dal Decreto.

Come risultato di tale lavoro, è stato inoltre redatto un elenco completo di attività “sensibili” cui è connesso – direttamente o indirettamente – il rischio potenziale di commissione dei reati, nonché i relativi Team interessati.

Appare opportuno rilevare che nello svolgimento delle attività di mappatura delle attività a rischio, in conformità a quanto stabilito dalle Linee Guida di Confindustria e traendo indicazioni dai principali casi giurisprudenziali, l’analisi è stata condotta tenendo conto, in via prioritaria, degli episodi che hanno interessato la vita della società (c.d. “analisi storica”).

Con riferimento ai processi ipoteticamente a rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto si rinvia alle singole Parti Speciali del Modello.

## **7.2 L’analisi del Sistema di Controllo Interno**

A seguito della iniziale mappatura dei processi aziendali a rischio e dell’identificazione delle potenziali modalità di attuazione dei reati, sono stati promossi nel tempo progetti di aggiornamento del sistema di controllo previsto dal Modello attraverso interviste finalizzate all’identificazione dei principali fattori di rischio che potrebbero favorire la commissione dei reati potenzialmente rilevanti per la Società.

Nell’ambito delle suindicate attività si è provveduto alla rilevazione e all’analisi dei controlli aziendali esistenti – c.d. “*As-is analysis*” – e alla successiva identificazione dei punti di miglioramento, con la formulazione di suggerimenti e dei relativi piani di azione – c.d. “*Gap analysis*”.

L’analisi del sistema di controllo interno è stata effettuata per verificare in particolare:

- l’esistenza di regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte;
- l’esistenza e l’adeguatezza delle regole e delle procedure esistenti per la regolamentazione delle attività aziendali ed il conseguente rispetto dei principi di tracciabilità degli atti, di oggettivazione del processo decisionale e previsione di adeguati presidi di controllo;
- l’effettiva e concreta applicazione del principio generale di separazione dei compiti;

- l'esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale;
- l'esistenza di specifiche attività di controllo e di monitoraggio sulle attività "critiche" in relazione al Decreto.

L'analisi e la valutazione del sistema di controllo interno sono state espressamente svolte in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto ed è stata predisposta una descrizione dei principi di controllo preventivi esistenti all'interno della società tenendo in specifica considerazione gli standard di controllo suggeriti dalle Linee Guida di Confindustria.

### 7.3 Il Sistema di Controllo Interno e le modalità di gestione dei rischi

Alla luce della mappatura delle attività sensibili, dell'identificazione dei rischi e dell'analisi del sistema di controllo interno, per ciascuna attività aziendale sono stati valutati i "rischi" e descritti gli elementi qualificanti del sistema di controllo interno proprio della Società, le regole comportamentali e le attività di controllo e monitoraggio svolte.

Per le attività aziendali che non risultano espressamente citate nel presente modello, si è ritenuto strumento idoneo alla prevenzione del rischio il Codice Etico e la sua effettiva applicazione, non risultando evidenze circa la necessità di implementazione di ulteriori sistemi di controllo in considerazione del livello remoto di rischio rappresentato da tali attività.

L'analisi del sistema di controllo interno di Fastweb è stata condotta per verificare che lo stesso sia disegnato per rispettare i seguenti principi di controllo:

- **Esistenza di procedure/linee guida formalizzate:** esistenza di specifici documenti volti a disciplinare principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento dell'attività, caratterizzati da una chiara ed esaustiva definizione di ruoli e responsabilità e da un'appropriatezza delle modalità previste per l'archiviazione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici:** verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza

di operazioni, transazioni e azioni, al fine di garantire un adeguato supporto documentale che consenta di poter effettuare specifici controlli.

- ***Separazione dei compiti:*** l'esistenza di una preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi anche all'interno di una stessa unità organizzativa, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti.
- ***Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate:*** l'attribuzione di poteri esecutivi, autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate nell'ambito dell'attività descritta, oltre che chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

## 8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 8.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV deputato, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto (art. 6 lettera b), a vigilare sull'efficacia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e a curarne l'aggiornamento, è individuato in un organismo collegiale composto dal Chief Audit Executive e da altri due componenti esterni con competenze specifiche.

Tale organismo è caratterizzato da tutti i requisiti indicati dalla Linee Guida di Confindustria ed in particolare:

- la professionalità, in quanto l'OdV presenta competenze multidisciplinari relative ai temi della governance societaria e del controllo interno: in particolare alcuni componenti presentano una conoscenza approfondita ed una consolidata esperienza in materia penalistica sul tema della governance di impresa, nelle attività ispettive, nelle tecniche di analisi e nella valutazione dei rischi;
- la continuità di azione, in quanto l'OdV è formato dal Chief Audit Executive che promuove l'effettività del Modello e ne rileva lo stato di applicazione nello svolgimento delle attività della propria funzione. In particolare l'OdV può contare sul



supporto del team di Integrated Compliance, una struttura dedicata alle attività di formazione, informazione e supporto nella prevenzione e gestione dei rischi, che ha anche il compito di collaborare in modo sistematico e continuativo alle attività di vigilanza e controllo sui processi/aree/attività sensibili ed è altresì incaricata di promuovere la sinergia con le previsioni delle Linee Guida Anticorruzione.

- l'autonomia e l'indipendenza, in quanto tale organismo è collocato in una posizione gerarchica elevata e non presenta riporti gerarchici a Funzioni che svolgono attività operative. Inoltre ciascun componente dell'OdV presenta i caratteri dell'autonomia e dell'obiettività di giudizio, in quanto nessuno svolge incarichi operativi, né assume decisioni riferibili alle attività operative della Società ed i componenti esterni sono in maggioranza.

Sempre al fine di garantire il maggior grado di indipendenza possibile, nel contesto di formazione del *budget* aziendale, il Consiglio di Amministrazione approva una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, etc.).

L'OdV redige un rendiconto periodico delle sue spese che presenta al Consiglio di Amministrazione con cadenza annuale.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata all'assenza dei motivi di ineleggibilità, quali:

- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione titolari di deleghe esecutive, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione;
- la titolarità di conflitti di interesse con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- la titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- l'aver svolto un rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo;

- l'aver riportato una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per delitti dolosi richiamati dal D.Lgs. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- l'aver riportato una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero con provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi in capo ad un soggetto già nominato, opererà una decadenza automatica.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre con adeguata motivazione e sentito il Collegio Sindacale la revoca del mandato esclusivamente nel caso di grave inadempimento dei compiti affidati ai componenti dell'OdV.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il ruolo di Presidente dell'OdV ed il compenso per i componenti all'interno della delibera di nomina.

## **8.2. Durata in carica e sostituzione dei membri dell'Organismo di Vigilanza**

La durata in carica dei componenti l'Organismo deriva dalla delibera di nomina adottata dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità o decadenza di un membro dell'Organismo, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione il quale provvederà senza indugio alla sua sostituzione. È fatto obbligo a ciascun membro dell'OdV di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'OdV.

## **8.3. Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

1. sull'effettività e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale, in funzione dell'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
2. sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
3. sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni, quali ad esempio significative modifiche dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività dell'azienda e modifiche normative.

Su un piano più specificamente operativo all'OdV sono affidati i seguenti compiti:

1. attivare le procedure di controllo previste dal Modello, restando precisato che in ogni caso le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale ("controllo di linea");
2. effettuare ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
3. coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio prevedendo lo svolgimento periodico di controlli di *routine* e di controlli a sorpresa nei confronti delle attività aziendali sensibili;
4. verificare le esigenze di aggiornamento del Modello, formulando – laddove necessario – proposte al CdA per gli eventuali aggiornamenti e adeguamenti;
5. effettuare verifiche periodiche su operazioni od atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio;
6. organizzare incontri o occasioni di confronto con gli apicali e/o i responsabili interni;
7. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in funzione del rispetto del Modello, nonché condividere con i responsabili interni la lista delle informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV o tenute a sua disposizione (c.d. flussi informativi);
8. segnalare ai Chief competenti e/o agli amministratori, ai fini degli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello ex D.Lgs. 231/2001 che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;

9. controllare l'effettiva presenza e la regolare tenuta ed efficacia della documentazione richiesta in relazione a quanto previsto nel Modello per le diverse tipologie di reato;
10. riferire periodicamente agli organi sociali di Fastweb così come meglio specificato al paragrafo 8.4 in merito all'attuazione delle politiche aziendali a supporto dell'attività ex D.Lgs. 231/2001.

Il sistema di controllo a presidio di ogni processo sensibile ai sensi del Decreto viene verificato dall'OdV sulla base dei principi di controllo enunciati al paragrafo 7.3.

L'OdV di Fastweb agisce in coordinamento con gli OdV delle società controllate/partecipate, ai fini della realizzazione di un efficace sistema di controllo nel rispetto delle rispettive sfere di competenza e dell'autonomia di azione di ogni Organismo.

L'OdV di Fastweb ha facoltà di acquisire senza alcuna forma di intermediazione e nel rispetto della normativa vigente, documentazione ed informazioni rilevanti e di effettuare singolarmente o congiuntamente con l'OdV di società controllate/partecipate controlli periodici e verifiche mirate sulle singole attività a rischio.

L'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società nonché di consulenti esterni.

L'OdV adotta in autonomia un regolamento che disciplina gli aspetti principali relativi al proprio funzionamento.

#### **8.4. Attività e *reporting* dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV ha due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, verso l'Amministratore Delegato;
- la seconda, almeno su base semestrale, verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

L'OdV nello svolgimento della propria attività effettua incontri periodici con gli organi sociali di gestione e di controllo: degli incontri viene redatto verbale e copia dei verbali è custodita dall'OdV e dagli organismi interessati.

L'OdV prepara almeno due volte l'anno un rapporto scritto sulla sua attività per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale, mentre il piano delle attività di vigilanza è definito su base annuale e integrato nell'*Integrated Strategic Plan* (ISP), presentato anche alle funzioni di governance di Swisscom; aggiornamenti circa l'andamento delle attività di vigilanza possono essere esposti in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV si coordina con le funzioni aziendali competenti per i diversi profili specifici e, in particolare, ma non esclusivamente, con *Human Resources, Legal & Regulatory e Security*.

### **8.5. Reporting nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

I dipendenti, i dirigenti e gli amministratori di Fastweb hanno l'obbligo di riferire all'Organismo di Vigilanza ogni notizia utile ad agevolare lo svolgimento dei controlli sulla corretta attuazione del Modello.

Per ciò che concerne le informazioni da inviare su base continuativa o ad evento all'Organismo di Vigilanza (c.d. flussi informativi), la tipologia e la periodicità delle stesse è condivisa dall'organismo stesso con i Responsabili Interni delle attività sensibili, che si attengono alle modalità ed alle tempistiche concordate.

Le comunicazioni possono essere effettuate utilizzando l'indirizzo e-mail dell'Organismo di Vigilanza ([organo.vigilanza@fastweb.it](mailto:organo.vigilanza@fastweb.it)).

L'omessa comunicazione di informazioni rilevanti potrà essere sanzionata secondo quanto previsto dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza prevede altresì canali informativi con il DPO e con il Responsabile Anticorruzione, favorendo il confronto rispetto alle attività di rispettiva competenza.

Oltre alla comunicazione e ai flussi suindicati con riferimento ai Reati sono trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Società;



- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- le segnalazioni predisposte dai responsabili delle funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo dalle quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello.

### 8.5.1 Whistleblowing

La Legge n. 179/2017 e il successivo Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 (“relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”), hanno introdotto l’obbligo per tutte le società dotate di modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di implementare un sistema che consenta di segnalare eventuali attività illecite di cui si sia venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo attuale o pregresso (cd. “whistleblowing”).

In conformità con il quadro descritto, in un clima di confronto trasparente e con la garanzia di protezione della riservatezza dell’identità del segnalante ai sensi del D.Lgs. 24/2023, Fastweb ha adottato la “Policy Whistleblowing” che disciplina le modalità ed i canali di segnalazione aventi ad oggetto tra le altre:

- le violazioni di procedure e regole interne, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Codice Etico e Modello;
- le notizie di fatti che possano far ipotizzare la commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali indicati nell’allegato al D.Lgs. 24/23, relativi a specifici settori (appalti pubblici; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; tutela dell’ambiente, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; salute pubblica);
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione o il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse alle norme in materia di imposta sulle società o meccanismi volti a ottenere un vantaggio fiscale;

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori menzionati ai punti precedenti, pervenute agli organismi competenti.

Ai sensi della “*Policy Whistleblowing*”, laddove la segnalazione riguardi una violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o fatti che possano far ipotizzare la commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, il gestore delle segnalazioni – nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dal D.Lgs. 24/2023 – coinvolge l'Organismo di Vigilanza per una valutazione sull'oggetto della stessa.

È vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del segnalante. Le condotte ritorsive poste in essere nei confronti del *whistleblower* o comunque finalizzate a violare le misure di protezione del *whistleblower* e la riservatezza del *whistleblower* o a ostacolare una segnalazione sono sanzionate secondo quanto previsto dal sistema disciplinare di cui al presente Modello.

La Società ha pubblicato in un'apposita sezione del sito intranet aziendale le regole per effettuare le segnalazioni e i presupposti che queste ultime devono avere. Tale sistema, direttamente accessibile nella sezione intranet aziendale alla pagina dedicata denominata “Whistleblowing – Segnalazioni illeciti” è descritto nella Policy Whistleblowing denominata “Action Plan Whistleblowing”, comprensiva del relativo Allegato 1, pubblicata anch'essa nella intranet aziendale.

## **8.6. Verifiche periodiche**

Le verifiche sul Modello sono svolte periodicamente effettuando specifici approfondimenti, analisi e controlli, sia di routine che a sorpresa, sulle procedure esistenti, sugli atti societari e sui contratti di maggior rilevanza nelle aree di attività a rischio anche a richiesta delle funzioni competenti.

Tali verifiche possono essere delegate al team *Integrated Compliance* o ad *Internal Audit* che forniranno schede test, *audit* o apposite informative all'OdV.

## 8.7. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* – diversi da quelli disciplinati dal par. 8.5.1 del Modello, che seguono le regole di cui alla Policy Whistleblowing – previsto nel presente Modello è conservato dall’Organismo di Vigilanza in un apposito *database* (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno cinque anni.

Essendo la migliore attuazione del Modello un obiettivo primario della Società, tutti sono tenuti a collaborare con l’OdV rispettando le scadenze previste e fornendo ogni eventuale suggerimento utile in termini di miglioramento dell’efficacia del Modello per il conseguimento del suo scopo.

Le comunicazioni ricevute secondo le previsioni della “*Policy Whistleblowing*” sono sottoposte ad un regime rafforzato di riservatezza, che ne permette la conoscenza solo alle persone indicate nella medesima policy.

## 9. INTERAZIONE TRA GLI ORGANISMI DI VIGILANZA

L’Organismo di Vigilanza di Fastweb collabora con gli organismi di vigilanza delle società controllate, promuovendo incontri periodici e scambi di flussi informativi anche di tipo statistico su dati di sintesi delle loro rispettive attività di vigilanza nel rispetto dell’autonomia di ciascuno organismo e della riservatezza delle informazioni proprie di ogni realtà aziendale.

## 10. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

### 10.1. Comunicazione

Ai fini dell’efficacia del presente Modello, Integrated Compliance promuove sia verso le risorse già presenti all’interno dell’organizzazione aziendale sia verso quelle che vi saranno inserite secondo le formule contrattuali utilizzate (ad es. il distacco), azioni volte a favorire la corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi ed attività sensibili.

## 10.2. Formazione

Il sistema di informazione e formazione è realizzato da Integrated Compliance in collaborazione con l'OdV, con l'HR team e con i responsabili delle altre Funzioni/Team aziendali di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche, è differenziata per una maggiore efficacia nei contenuti e nelle modalità di attuazione in funzione della qualifica dei destinatari, del tipo di rapporto contrattuale (ad es. il distacco), del livello di rischio dell'area in cui questi operano, dello svolgimento da parte degli stessi di funzioni di rappresentanza della società e dell'attribuzione di eventuali poteri.

In particolare, sono previsti specifici programmi di formazione relativamente a:

- organi sociali di gestione e di controllo;
- *management*;
- dipendenti che operano in specifiche aree di rischio;
- tutti i dipendenti neo assunti.

Tutte le iniziative di formazione hanno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/2001, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopracitati reati.

In aggiunta a questa matrice comune ogni iniziativa di formazione sarà modulata al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

In particolare tutti i neo assunti devono prendere visione del contenuto del Codice Etico, del Modello e delle principali Compliance Policy con le modalità definite dal team Integrated Compliance a supporto dell'Organismo di Vigilanza e devono effettuare il corso di formazione "D.Lgs. 231/01 e Modello 231" in modalità *e-learning*.

La formazione viene erogata secondo le scadenze indicate nel programma ed in ogni caso a seguito di modifiche normative al regime della responsabilità degli enti ed a seguito di aggiornamenti rilevanti dei contenuti del presente Modello.

Le iniziative di informazione e/o di formazione possono essere estese anche ai Partner nel rispetto dell'autonomia decisionale ed operativa degli stessi e del tipo contrattuale applicato ed in considerazione dei rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto in cui potrebbero incorrere: tali iniziative possono essere realizzate anche nell'ambito di programmi formativi promossi direttamente dai Team incaricati della gestione dei Partner.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo sulla partecipazione ai corsi è demandato ad Integrated Compliance.

## **11.DESTINATARI E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il Modello comprende tutte le attività svolte dalla Società ed i Destinatari sono individuati nei componenti degli organi sociali, in coloro che svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nei dirigenti e nei dipendenti della Società ed in generale in quanti si trovino ad operare sotto la direzione e/o vigilanza delle persone suindicate.

I principi e gli *standard* di controllo contenuti nel Modello si applicano altresì, nei limiti del rapporto contrattuale in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti: tali soggetti per effetto di apposite clausole contrattuali si impegnano a tenere, nell'ambito dei rapporti istituiti con la Società, comportamenti corretti e rispettosi delle disposizioni normative vigenti e comunque idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel Decreto.

## **12. PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO**

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell'organo dirigente”, in conformità con la disposizione di cui all'articolo 6, comma I, lettera a) del Decreto, le successive modifiche ed

integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Fastweb o dell'Amministratore Delegato, salvo successiva ratifica da parte dello stesso Consiglio in quanto depositario del potere originario di disporre in relazione al Modello.

Le modifiche e/o le integrazioni al Modello che non presuppongono la necessità di attività di *risk assessment* possono essere promosse dall'Organismo di Vigilanza della Società, che ne darà successiva informazione all'Amministratore Delegato, il quale ne disporrà l'approvazione in attesa della ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

### 13. SISTEMA DISCIPLINARE

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 231/2001, il Modello deve prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso.

All'OdV viene data comunicazione dell'apertura di ogni procedimento disciplinare e di ogni provvedimento di archiviazione e di sanzione inerente i procedimenti di cui al presente capitolo. Nessun provvedimento disciplinare per violazione delle disposizioni del Modello nei confronti di qualsivoglia soggetto può essere adottato senza la preventiva consultazione dell'OdV.

L'allegato n. 3 al Modello descrive le azioni che possono essere messe in atto dalla Società qualora si riscontri un atto non conforme al Modello e agli strumenti di attuazione del Modello, con particolare riferimento a: (i) lavoratori subordinati cui si applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi alle imprese esercenti servizi di telecomunicazione; (ii) dirigenti; (iii) Amministratori; (iv) Sindaci; (v) Organismo di Vigilanza; e (vi) Partner.

In conformità al dettato normativo comunitario e nazionale, la violazione della "*Policy Whistleblowing*" comporta l'applicazione del sistema disciplinare (Allegato n. 3 al Modello).

### 14. II SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

All'OdV vengono comunicati, a cura di Corporate Affairs, il sistema di deleghe adottato nella Società, ogni successiva modifica, nonché gli esiti delle verifiche sul sistema di deleghe che fossero effettuate dalle funzioni competenti.

## 15. RAPPORTI TRA SOCIETÀ' DEL GRUPPO

Nel rispetto del principio di corretta gestione societaria e imprenditoriale, Fastweb S.p.A. esercita l'attività di direzione e coordinamento (ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del c.c.) sulle società controllate e può erogare a queste ultime o ricevere dalle stesse prestazioni o servizi.

La disciplina dell'erogazione di tali prestazioni è contenuta in appositi contratti in forma scritta, che prevedono ruoli, responsabilità e tempistiche riguardanti la gestione delle attività in oggetto, nonché le caratteristiche essenziali dei servizi e i criteri in base ai quali le entità che prestano i servizi addebitano alla società beneficiaria i costi e gli oneri sostenuti per l'espletamento dei medesimi.

Inoltre, tali contratti includono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte della società prestatrice dei servizi.

Le attività svolte in forza di contratti di servizi sono oggetto di monitoraggio da parte dell'organismo di vigilanza della società erogante il servizio e dell'organismo di vigilanza della società beneficiaria, che nel rispetto delle rispettive attribuzioni, autonomia d'azione ed indipendenza possono collaborare al fine di migliorare le attività di vigilanza.

In tutti i casi di distacco Human Resources prepara i documenti che regolano il distacco, specificando gli ambiti e/o le mansioni del rapporto di lavoro interessato ed assicurando il rispetto delle procedure amministrative e delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, nonché la comunicazione dei documenti e delle regole aziendali applicabili.

## 16. NORME E STANDARD DI COMPORTAMENTO NELLE RELAZIONI CON DIPENDENTI E CON STAKEHOLDER ESTERNI

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello gli Amministratori, i Dirigenti e i Dipendenti di Fastweb, nonché i Partner nell'ambito delle attività da essi svolte devono conoscere e rispettare:

1. la normativa applicabile;
2. il Codice Etico;



3. La Direttiva Anticorruzione Fastweb e le Linee Guida Anticorruzione;
4. il Compliance Management System;
5. il sistema di controllo interno (SCI), e quindi le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione.

I divieti di carattere generale di seguito indicati si applicano in via diretta agli Amministratori, ai Dirigenti e ai Dipendenti di Fastweb, nonché ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Fastweb in conformità agli impegni assunti con l'adozione del Codice Etico realizza la propria *mission* sviluppando relazioni con gli *stakeholder* improntate al rispetto dei principi di integrità e di trasparenza.

Con particolare riferimento ai rapporti con gli *stakeholder* che possono avere un rilievo specifico sulle attività sensibili previste all'interno del Modello Fastweb svolge la selezione del personale in considerazione dei profili di merito ed in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi ed alle esigenze aziendali: tutte le attività sono condotte nel rispetto dei principi previsti nel Codice Etico ed in particolare nel rispetto dell'imparzialità e delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Nei rapporti con i clienti il comportamento di Fastweb è improntato alla correttezza, alla disponibilità ed al rispetto, nell'ottica di un rapporto collaborativo di elevata professionalità. La selezione dei potenziali clienti e la determinazione delle condizioni di vendita di beni e/o servizi aziendali devono basarsi su valutazioni obiettive circa la solidità, qualità ed altri aspetti qualificanti e devono essere svolte coerentemente con i principi di imparzialità e pari opportunità nel rifiuto di ogni discriminazione arbitrari

Le relazioni con i clienti devono essere oggetto di un costante monitoraggio e devono essere condotte nel rispetto del principio della separazione delle mansioni e della responsabilità.

Nei rapporti con i fornitori i processi di acquisto sono improntati alla ricerca di un legittimo vantaggio competitivo per Fastweb, alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all'imparzialità.

In particolare, i dipendenti/collaboratori sono tenuti ad adottare nella scelta della rosa dei fornitori criteri oggettivi e documentabili. La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto devono essere basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione Fastweb segue i principi etici enunciati nel Codice Etico e recepitati nell'organizzazione aziendale e rispetta le regole procedurali definite nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare nelle operazioni relative a: gare d'appalto, contratti, autorizzazioni, licenze, concessioni, richieste e/o gestione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi di provenienza pubblica (nazionale o comunitaria), gestione di commesse, rapporti con le Autorità di Vigilanza o altre autorità indipendenti, enti previdenziali, enti addetti alla riscossione dei tributi, organi di procedure fallimentari, procedimenti civili, penali o amministrativi, enti preposti alla sicurezza e prevenzione di infortuni e simili ed ogni altro ente appartenente alla Pubblica Amministrazione.

Con riferimento al rischio di commissione dei **reati contro la Pubblica Amministrazione** è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale) e dal documento "Direttiva Anticorruzione Fastweb"; in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine dei prodotti di Fastweb (*brand image*). I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza, come previsto dalla "Direttiva Anticorruzione Fastweb";
- accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le

stesse conseguenze previste al precedente punto (il presente riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e quelli successivi indicati nel testo valgono in relazione ai rapporti con gli enti pubblici e con i soggetti incaricati di pubblico servizio);

- chiedere una promozione aziendale relativa a tariffe agevolate e/o a beni a prezzo ridotto per attribuirli ad esponenti pubblici o a esponenti di società clienti, fornitrici o *partner* quale corrispettivo per ottenere agevolazioni o atteggiamenti di favore indebiti nell'interesse o a vantaggio di Fastweb;
- assegnare o delegare l'uso di auto aziendali, sia personali sia in *pool*, a soggetti diversi da quelli espressamente autorizzati dalla Società;
- ricevere prestazioni da parte di Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di qualsiasi natura;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati;
- abusare della qualità di incaricato di pubblico servizio e di Pubblico Ufficiale nonché dei relativi poteri, costringendo o inducendo taluno a dare o a promettere indebitamente denaro o altre utilità. Per attività funzionali alla vendita di beni e servizi verso la collettività il personale della Società potrebbe essere qualificato come incaricato di pubblico servizio: anche per queste ipotesi sono applicate le regole di condotta, di imparzialità e di trasparenza definite dal Codice Etico e dal Modello, sebbene la qualifica di incaricato di pubblico servizio non sia certa né rilevabile univocamente nelle molteplici situazioni in cui opera la Società.

In merito alla commissione di **reati informatici**, sono previsti i seguenti obblighi:

- proteggere l'integrità delle informazioni contenute nei sistemi della Società;

- adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle credenziali di accesso ai sistemi dei clienti;
- includere negli accordi con terze parti e nei contratti di lavoro clausole di non divulgazione delle informazioni laddove siano previsti accessi ai sistemi dei clienti;
- accedere ai sistemi dei clienti esclusivamente nell'ambito del perimetro di attività oggetto del contratto di fornitura;
- inserire nei contratti con i fornitori per servizi da erogare alla clientela apposite clausole con le quali lo stesso si impegna a svolgere le proprie attività nell'ambito del perimetro autorizzato (laddove sia previsto accesso ai sistemi dei clienti);
- garantire la tracciabilità degli accessi e delle attività svolte sui sistemi informatici dei clienti;
- rispettare le leggi e i regolamenti applicabili alla materia della protezione e della sicurezza di dati personali e sistemi informatici.

È fatto divieto di:

- violare i sistemi di controllo predisposti a tutela dei dati e dei sistemi del cliente;
- utilizzare le credenziali dei sistemi di clienti al di fuori delle attività contrattualizzate e svolgere operazioni non autorizzate;
- utilizzare le informazioni acquisite dai sistemi dei clienti per fornirle a terzi soggetti, in violazione degli accordi di riservatezza;
- acquisire, fare copia o manipolare indebitamente dati, documenti o programmi presenti all'interno dei sistemi informatici del cliente.

Con riferimento al rischio di commissione dei **reati societari** sono stabiliti i seguenti obblighi:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza

nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati contabili, necessari per consentire giudizio una rappresentazione chiara della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull'evoluzione della sua attività;

3. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
4. salvaguardare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
5. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari delle società che esercitano il controllo su Fastweb;
6. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalle regole interne al fine di permettere il *reporting* verso le società che esercitano il controllo su Fastweb;
7. tenere un comportamento corretto nelle transazioni commerciali e nei rapporti di collaborazione, evitando di dare o promettere denaro o altra utilità, al fine di indurre la controparte a compiere e/o ad omettere atti con violazione dei propri obblighi e con indebito interesse e/o vantaggio a favore di Fastweb;
8. dare o promettere denaro, beni o altra utilità estranea all'oggetto del contratto durante o a motivo delle trattative commerciali in corso.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:

con riferimento al precedente punto 1:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

con riferimento al precedente punto 2:

- a) illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull'evoluzione della sua attività;

con riferimento all'obbligo di cui al precedente punto 3:

- a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- c) acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- e) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

con riferimento al precedente punto 4:

- a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- b) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

con riferimento al precedente punto 5:

- a) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole aventi ad oggetto strumenti finanziari delle società che esercitano il controllo su Fastweb;

con riferimento al precedente punto 6:

- a) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le comunicazioni periodiche previste dalle regole interne;
- b) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società.

con riferimento al precedente punto 7:

- a) chiedere una promozione aziendale relativa a tariffe agevolate e/o a beni a prezzo ridotto per attribuirli ad esponenti pubblici o a esponenti di società clienti, fornitrici o *partner* quale corrispettivo per ottenere agevolazioni o atteggiamenti di favore indebiti nell'interesse o a vantaggio di Fastweb;
  - assegnare e delegare l'uso di auto aziendali, sia personali sia in *pool*, a soggetti diversi da quelli espressamente autorizzati dalla Società.

Con riferimento al rischio di commissione dei **reati contro la personalità individuale** sono stabiliti i seguenti obblighi:

- gli Amministratori, i Dirigenti e in genere i Dipendenti applicano le misure organizzative e contrattuali per verificare il rispetto da parte dei Partner Commerciali delle norme di legge in materia di lavoro minorile, di lavoro femminile e di rispetto dei lavoratori ai sensi della normativa vigente, nonché delle norme igienico-sanitarie nel luogo di lavoro;
- i Partner Commerciali si attengono al rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- Fastweb disciplina l'organizzazione dei soggiorni all'estero, stipulando contratti con fornitori qualificati ed evitando *convention*, viaggi premio, viaggi per i Dipendenti in genere collegabili in qualsiasi modo a mete palesemente note per il turismo sessuale;
- Fastweb sensibilizza e forma i propri Dipendenti ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso attraverso la promozione di attività informative ed attraverso la diffusione del documento "*Policy sicurezza informazioni*".

Con riferimento al rischio di commissione dei **reati di ricettazione, riciclaggio e c.d. reimpiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio** sono stabiliti i seguenti obblighi:

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;



- non realizzare operazioni finanziarie e/o commerciali con controparti che utilizzano strutture societarie opache e/o che impediscono l'identificazione univoca dell'assetto societario (proprietà) e/o dei reali beneficiari dell'operazione;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner stranieri;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni operazione che presenti caratteri di anomalia, motivi di sospetto o elementi di attenzione riportati nel successivo elenco puntato con riguardo alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazione o all'affidabilità e trasparenza della controparte;
- rispettare la disciplina generale in tema di mezzi di pagamento prevista dal D.Lgs. 231/2007 e dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197 (i.e. normativa assegni, divieto di possedere titoli al portatore oltre determinate soglie e/o il divieto di trasferimento per denaro contante oltre € 4.999);
- non accettare pagamenti in contanti oltre i limiti previsti a livello normativo, e prestare particolare attenzione ai pagamenti derivanti da istituti di credito esteri, soprattutto qualora gli stessi abbiano sede in paradisi fiscali;
- sospendere/interrompere un rapporto con il cliente laddove, previa opportuna consultazione con il proprio responsabile (ed eventuale responsabile del Team di riferimento) e con Security si evidenziassero comportamenti del cliente non in linea con la normativa, le leggi e i principi di controllo statuiti nel presente documento. Le segnalazioni, nonché le eventuali interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività;
- garantire la corretta gestione della politica fiscale, anche con riguardo alle eventuali transazioni con i Paesi di cui alla c.d. “*black list*” definita dal D.M. 21 novembre 2001 e con quelli a regime fiscale privilegiato indicati al D.M. 23 gennaio 2002 e loro successive modifiche ed integrazioni compresi gli elenchi *blacklist* di rango europeo;
- individuare ed attuare specifici programmi di controllo interno con particolare riguardo alla gestione dei pagamenti e della tesoreria, agli accordi/*joint venture* con altre imprese, ai rapporti *intercompany*, nonché ai rapporti con controparti aventi sede sociale e/o operativa in Paesi a fiscalità privilegiata;

- attuare una costante formazione ed informazione degli esponenti aziendali sui temi relativi alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- dare evidenza delle attività e dei controlli svolti.

Inoltre, in fase di acquisizione di un cliente (B2B o Wholesale) le funzioni competenti dovranno valutarne anche i profili di “rischio riciclaggio” connessi tramite l’analisi di alcuni elementi di attenzione quali, ad esempio:

- il settore di attività e la professione del cliente/settore di attività ed oggetto sociale (in caso di persona giuridica);
- l’operatività canalizzata da conti correnti esteri;
- la residenza/sede sociale del cliente in “paradisi fiscali” o in paesi “non cooperativi” di cui alle Liste GAFI;
- il pagamento dell’operazione avviene tramite finanziamento da parte di una banca insediata in uno dei paesi indicati al punto precedente;
- il cliente intende regolare il pagamento dell’operazione con una somma di denaro superiore ad Euro 4.999 in contanti, ovvero con libretti di deposito bancari o postali al portatore o con titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera oppure con strumenti estranei alle normali prassi commerciali;
- il cliente effettua transazioni di ammontare appena inferiore alla soglia limite di Euro 4.999;
- il cliente intende regolare il pagamento dell’operazione mediante assegni con numeri di serie progressivi o più assegni dello stesso importo con la stessa data;
- il cliente insiste affinché l’operazione venga chiusa rapidamente.

Ad integrazione delle regole suindicate particolare attenzione deve essere prestata ad eventuali attività atipiche svolte dalla Società, nei confronti delle quali è necessario attuare un monitoraggio costante finalizzato ad evitare la commissione dei reati di riciclaggio: per attività atipiche si dovranno considerare tutte quelle che non rientrano nel perimetro del business di Fastweb (vendita di servizi telefonici, di servizi dati, di servizi IT, di sicurezza informatica, nonché di energia).

Prima di intraprendere qualsiasi operazione avente uno degli indici di anomalia sopra indicati dovrà essere informato il responsabile della funzione.

Con riferimento al rischio di commissione dei **reati contro l'industria ed il commercio** sono stabiliti i seguenti obblighi:

- ogni qualvolta sia rilevato il rischio di svolgere attività che potrebbero entrare in contrasto e, quindi, violare, diritti di proprietà industriale spettanti a terzi (tra cui l'utilizzazione di tecnologie coperte da brevetto già depositato), è necessario svolgere una previa verifica su precedenti brevetti e marchi registrati a nome di terzi;
- inserire nei contratti di acquisizione di prodotti tutelati da diritti di proprietà industriale specifiche clausole con cui la controparte attesta:
  - di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
  - che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi;
  - che si impegna a manlevare e tenere indenne Fastweb da qualsivoglia danno o pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

È fatto divieto di:

- utilizzare segreti aziendali altrui;
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti di Fastweb;
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per l'impresa concorrente alla Società;
- riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi;
- fare uso, in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi;

- introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi.

Con riferimento al rischio di commissione dei **reati in materia di violazione del diritto di autore** sono stabiliti i seguenti divieti:

- procurarsi illegalmente, conservare, riprodurre, diffondere, distribuire e/o utilizzare nelle attività della Società (es.: preparazione di materiale per convention, meeting, eventi istituzionali, produzione e promozione dei contenuti video; ecc.) materiale ottenuto in violazione delle norme in materia di protezione del diritto d'autore;
- ostacolare o omettere, anche con artifici e raggiri, l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione del diritto d'autore.

Con riferimento al rischio di commissione dei **reati tributari** sono stabiliti i seguenti obblighi:

- rispettare i ruoli e le attribuzioni aziendali individuate per il calcolo delle imposte, reddituali e patrimoniali e in generale per la gestione ed il monitoraggio degli adempimenti fiscali e per la successiva trasmissione telematica;
- rispettare i ruoli e le attribuzioni aziendali individuate per la determinazione, comunicazione e pagamento della posizione IVA della Società;
- programmare adeguatamente le tempistiche e le scadenze per gli adempimenti fiscali e gestire tempestivamente le eventuali problematiche connesse al calcolo delle imposte derivanti da operazioni con controparti anche internazionali;
- assicurare la corretta e completa tenuta della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili.

È inoltre fatto divieto di:

- presentare dichiarazioni fiscali e tributarie non veritiere o incomplete;
- utilizzare, nelle dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto, fatture o altri documenti relativi ad operazioni non effettivamente svolte, ovvero che descrivano genericamente l'oggetto della prestazione (o che non lo descrivano affatto) o che non siano attribuibili all'emittente del documento;

- porre in essere comportamenti che, mediante l'occultamento o la distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, non consentano la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- ricevere denaro in contanti oltre i limiti stabiliti dalle disposizioni normative vigenti.

